

CITTÀ DI GUARDIAGRELE



Provincia di Chieti

Piazza San Francesco, 12 - 66016 Guardiagrele (CH) C.F. e P.IVA 00239980691 Centralino 0871.80861 - Tel: 0871.8086207 Pec: comune.guardiagrele@pec.it e-mail: protocollo@comune.guardiagrele.ch.it



CONCESSIONE n.48/T PER OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SUOLO, SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO PUBBLICO

Il Funzionario Responsabile

Vista la domanda presentata dal Sig. Salza Sebastiano, nato a Sutri (VT) il 04.02.1947 residente in Sutri (VT) alla via dei Condotti C.F.:SLZSST47B04L017U, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Salza Sebastiano s.r.l. con sede in Sutri (VT) alla via dei Condotti n.43 P.I.:00109420562, acquisita al prot. n.15621 in data 16.06.2025 e ss.mm.ii. prot. n.18352 del 16.07.2025, tesa ad ottenere la Concessione per l'occupazione temporanea di suolo pubblico di mq.43,00 in Piazza Santa Maria Maggiore n.9 e Largo Giacinto Auriti per lavori edili sull'immobile di proprietà Intesa San Paolo sito in Piazza Santa Maria Maggiore n.9 e Largo Giacinto Auriti;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale (L. 160/2016, art. 1, commi 816-836), approvato con deliberazione di C.C. n.1 del 11.03.2025;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, prot. n.18461 del 17.07.2025, rilasciato dal Settore II – LL.PP. Urbanistica - Edilizia - Ambiente di questo Comune;

Concede

all'Impresa SALZA SEBASTIANO S.R.L. con sede in Sutri (VT) alla via dei Condotti n.43 P.I.:00109420562 e per essa, in qualità di Legale Rappresentante, al Sig. Salza Sebastiano, nato a Sutri (VT) il 04.02.1947 e residente in Sutri (VT) alla via dei Condotti n.43 C.F.:SLZSST47B04L017U, l'occupazione temporanea di suolo pubblico della superficie totale di mq.43,00 (quarantatre,00) in Piazza Santa Maria Maggiore n.9 e Largo Giacinto Auriti dal giorno 21.07.2025 al giorno 08.08.2025 per lavori di tinteggiatura delle facciate dell'immobile di proprietà Intesa San Paolo sito in Piazza Santa Maria Maggiore n.9 e Largo Giacinto Auriti alle seguenti condizioni:

- il rigoroso rispetto della normativa in materia di sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/08;
- di non arrecare danneggiamento alcuno alle aree di proprietà comunale oggetto della concessione nonché a qualsivoglia bene comunale coinvolto nel rilascio della suddetta autorizzazione;
- di mantenere un adeguato decoro all'area oggetto della concessione;
- nelle giornate di sabato e domenica i lavori saranno sospesi e l'area di cantiere sarà sgomberata come durante i giorni lavorativi dopo l'orario di fine lavori.

Per la presente Concessione è dovuto un canone da versare all'atto del ritiro del provvedimento, detto versamento costituisce condizione di efficacia del presente atto di concessione.

Il Concessionario, ai sensi dell'art. 45 del vigente Regolamento, è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonché quelle specificate nell'atto di concessione, ed in particolare, ha l'obbligo di:

- eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e rimettere il suolo, lo spazio, o i beni pubblici in pristino al termine della concessione di occupazione, unitamente al corretto conferimento differenziato degli eventuali rifiuti o qualora la stessa non sia stata rimovata o prorogata. In mancanza, vi provvederà direttamente l'Amministrazione Comunale con addebito delle spese a carico del Concessionario;
- esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittimi l'occupazione, nonché la relativa attestazione di avvenuto pagamento del canone;
- sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- divieto di sub-concessione o di trasferimento a terzi della concessione stessa.

La presente Concessione ha effetti limitatamente alla facoltà o diritto di occupazione delle aree o spazi pubblici nei modi e nei termini sopra indicati. Essa non sostituisce gli altri atti amministrativi previsti dalla norma vigente per l'esercizio delle attività svolte sulle aree o spazi pubblici occupati.

Qualora sopraggiungano motivi di pubblico interesse che non rendono più attuabile l'occupazione o che rendono la stessa attuabile in modo diverso da quello indicato nel presente atto, il Comune può, in qualsiasi momento, revocare o modificare il provvedimento di concessione.

Gli atti di revoca, modifica o sospensione della Concessione non danno diritto al Concessionario di alcun indennizzo o risarcimento di eventuali danni, salvo il rimborso del canone nelle ipotesi previste da Regolamento.

Ai sensi dell'art. 46 del vigente Regolamento,

- 1. sono causa di decadenza della concessione, ed impediscono nel futuro il rilascio di altre concessioni salvo la regolarizzazione dei canoni in sofferenza:
 - il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti nei termini previsti;
 - l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - la violazione della norma di cui all'art. 45, comma 1, lett. d), relativa al divieto di sub-concessione;
- 2. la decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
- 3. sono causa di estinzione della concessione:
 - la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto di Concessione, il Concessionario è tenuto all'osservanza di ogni disposizione di legge, di Regolamento, di ordinanze comunali che regolano la materia.

Guardiagrele, lì 21.07.2025